

REGOLAMENTO (CE) N. 750/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 3582/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e di prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3582/93, della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2134/96⁽³⁾, il termine di esecuzione del contratto può essere prorogato su richiesta da presentarsi dal contraente all'organismo competente almeno tre mesi prima della scadenza unitamente alla prova che, a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili, non è in grado di rispettare il termine inizialmente previsto e previo accordo della Commissione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la suddetta disposizione è troppo restrittiva e non permette, in certi casi, la gestione efficace dei contratti; che è pertanto necessario rendere più flessibile la procedura di proroga dei contratti, conservando tuttavia la condizione dell'accordo preventivo della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3582/93 è sostituito dal seguente:

«Il termine di esecuzione di cui al paragrafo 2 non esclude la concessione ulteriore di un'eventuale proroga su presentazione di una domanda debitamente motivata del contraente all'organismo competente prima della data di scadenza. La proroga non può essere superiore a tre mesi ed è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 67.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 7. 11. 1996, pag. 15.